

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 11

Legge regionale di stabilità 2018¹

Art. 1 [(Modifica della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 “Disposizioni per l’asestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)]”

1. (*omissis*)²

Art. 2 (Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”)

1. (*omissis*)³

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2016.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell’ambito del “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

¹ In B.U. 18 dicembre 2017, n. 50 – Numero straord. n. 3.

² Aggiunge il comma 2-*bis*, dopo il comma 2 dell’art. 7 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

³ Modifica l’art. 15 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7 e s.m.

Art. 3 (Modifica alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”)

1. *(omissis)*⁴

Art. 4 (Indennità di posizione)

1. A far data dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l'indennità di direzione previste dai rispettivi contratti collettivi del personale regionale sono trasformate in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell'indennità stessa, è determinato dalla contrattazione collettiva. [Dopo almeno sei anni di incarico di preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni, la sola parte fissa dell'indennità di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo]⁵.

2. In ogni caso il trattamento economico complessivo di un dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

⁴ Inserisce il comma 3-*bis*, dopo il comma 3 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.

⁵ La Corte costituzionale con Sentenza n. 138 del 2019 (pubblicazione in G.U. il 12 giugno 2019) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, terzo periodo nonché del comma 3.

[3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell'indennità di direzione in assegno personale pensionabile, in applicazione dei contratti collettivi. L'assegno personale pensionabile già maturato ai sensi del presente comma non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui al comma 1.]⁶

Art. 5 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2018-2020 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁶ La Corte costituzionale con Sentenza n. 138 del 2019 (pubblicazione in G.U. il 12 giugno 2019) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, terzo periodo nonché del comma 3.

Allegati⁷

⁷ Allegati omessi in quanto di contenuto finanziario.
